

Comune di Alessandria

Verifica assoggettabilità ai sensi dell'art. 20 D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e art. 10 L.R. 40/98 e s.m.i. per progetto di parcheggio a 2 livelli interrati con annessa area commerciale nel sottosuolo di piazza Garibaldi Alessandria - Proponente Alessandria Parcheggi S.p.A. - Conclusione procedimento.

IL DIRIGENTE DI DIREZIONE

Omissis

Considerato che

in data 21.12.2012 è intervenuto il dispositivo della sentenza del T.A.R. Piemonte (dispositivo n. 00137/2012 - sentenza T.A.R. Piemonte, Torino, Sezione I n. 00002/2013 del 9 gennaio 2013) sul ricorso proposto da “Alessandria Parcheggi S.p.A.” contro il Comune di Alessandria per l’annullamento in particolare delle Deliberazioni della Giunta Comunale n. 174 del 23.06.2012 e n. 203 del 23.07.2012, con cui è stata dapprima sospesa e poi annullata in via di autotutela la Deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 26.04.2012 con cui era stato approvato il Progetto Preliminare – Variante oggetto della fase di verifica in argomento.

Omissis

Considerato che

la sentenza del Consiglio di Stato – Sezione Quinta sul ricorso presentato da Alessandria Parcheggi S.p.A. per la riforma della Sentenza T.A.R. Piemonte, Torino, Sezione I n. 00002/2013 del 9 gennaio 2013 è stata depositata in data 8 aprile 2014 e pertanto solo in tale data è stato possibile consultarne il testo completo;

la suddetta sentenza della Sezione Quinta del Consiglio di Stato è confermativa della sentenza di primo grado, poiché conclude: *“definitivamente pronunciando sull’appello proposto da Alessandria Parcheggi S.p.A. avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, sez. I, n. 2 del 9 gennaio 2013, lo respinge”*.

Ritenuto

pertanto che sussistano i presupposti per la conclusione del procedimento relativo alla fase di verifica della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 20 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., relativamente al progetto presentato dalla società Alessandria Parcheggi S.p.A. relativo a “Parcheggio a 2 livelli interrati con annessa area commerciale nel sottosuolo di piazza Garibaldi – Alessandria, e riqualificazione della superficie della piazza”, sospeso con Determinazione Dirigenziale n. 708 del 19 aprile 2013, poiché la fase di verifica predetta è basata sul Progetto Preliminare – Variante ad oggi annullato dalle Deliberazioni della Giunta Comunale n. 174 del 23.06.2012 e n. 203 del 23.07.2012 (che sono state dichiarate legittime dalla sentenza del T.A.R. Piemonte), con cui è stata dapprima sospesa e poi annullata in via di autotutela la Deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 26.04.2012 di approvazione del Progetto Preliminare – Variante oggetto della fase di verifica in argomento.

DETERMINA

1. Di concludere il procedimento amministrativo relativo alla fase di verifica della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 20 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., con la messa agli atti del progetto di “Parcheggio a 2 livelli interrati con annessa area commerciale nel sottosuolo di piazza Garibaldi – Alessandria, e

riqualificazione della superficie della piazza”, presentato dalla società “Alessandria Parcheggi S.p.A.” in data 07.06.2012, per le motivazioni esposte in premessa.

Omissis

AVVERTE

Che avverso la presente Determinazione Dirigenziale è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di notifica (ai sensi del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104) oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica stessa (ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199)

Il Dirigente

Direzione Pianificazione attuativa, Edilizia privata, Tutela dell’ambiente,
Patrimonio, Sport e Tempo libero
Pierfranco Robotti